



COMUNE DI NOGARA

Provincia di Verona

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513310 -- Fax 0442.89497 - cel.335.7738344

e-mail: poliziamunicipale@comune.nogara.vr.it

pec: comune.nogara.vr@hallopec.it



Pubb. 809/17

ORDINANZA Nr. 89 del 22-12-2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SULL' UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI PER LA PREVENZIONE DI ATTI DI DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI ED ANIMALI DOMESTICI PER LE PROSSIME FESTIVITA' DI FINE ANNO.

IL SINDACO

Considerato che:

- in occasione della fine dell'anno/Capodanno è tradizione effettuare dei festeggiamenti particolari, normalmente condivisi e tollerati dalla cittadinanza;
- l' uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d' artificio durante tali occasioni, senza l' adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d' artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso gli ospedali, reazioni di disagio psicofisico;
- l' accensione di fuochi d' artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che a generare evidente reazione di spavento , li porta frequentemente a perdere l' orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- si rende, pertanto, necessario adottare provvedimenti atti ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti all' integrità fisica delle persone, degli animali e all' ambiente;
- L' Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito la consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Preso atto che il Comune di Nogara, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quanto si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Ritenuto:

- di limitare comunque il più possibile rumori molesti in prossimità di luoghi di ricovero, ospedali, case di riposo , chiese e scuole;
- necessario prevedere particolari misure a tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere;

Visti:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 Marzo 1979;
- la Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 “ Legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del randagismo”.
- il D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 “ Linee guida per la regolamentazione dell’ igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto”;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consigliare n. 21 del 20/05/2014;
- l’ art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l’ art. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose):

ORDINA

ai fini della tutela dell’ incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso il Centro Sanitario Polifunzionale e presso la Casa di Riposo, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

E’ vietato l’ utilizzo e lo sparo di materiali esplosivi, fuochi d’ artificio e oggetti similari nel periodo dal 31 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018:

- **ad una distanza inferiore a 150 metri dalla Casa di Riposo, dal Centro Sanitario Polifunzionale, dagli Edifici Scolastici e dalle Chiese (durante lo svolgimento delle funzioni religiose) ;**
- **in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;**

E’ vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d’ affezione . in particolare cani e gatti – animali dotati di udito particolarmente sensibile – in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

RACCOMANDA

La massima prudenza nell’ uso di detti fuochi artificiali che deve, comunque avvenire, con le cautele e le attenzioni necessarie a prevenire rischi e danni alla salute.

INFORMA

L’ inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento , è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’ Art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 (diconsi centoventi) giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all’albo pretorio;

Gli Agenti della Polizia Locale e le Forze dell’ Ordine sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- che copia della presente venga trasmessa:
- Al Comando Stazione Carabinieri di Nogara;
- Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Nogara;
- Alla Cittadinanza;
- Ufficio Segreteria per la Pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale addi 22 DIC. 2017

IL SINDACO
PASINI FLAVIO MASSIMO

Flavio Massimo Pasini

